Vito **VALERIO**

Schemi di **DIRITTO COSTITUZIONALE** e **PUBBLICO**

XI edizione **2025**

Neldiritto Editore

l'esercizio unitario saranno attribuite ai livelli via via superiori (*Province*, *Città metropolitane*, *Regioni* e *Stato*) (cd. ***sussidiarietà verticale***), considerando le diverse caratteristiche (strutturali, demografiche, territoriali, ecc.) degli enti (***differenziazione***) e tenendo conto dell'**idoneità organizzativa** delle amministrazioni a garantire in concreto l'esercizio delle funzioni (***adeguatezza***).

Sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale.

Il principio di **sussidiarietà in senso verticale** impone **l'allocazione delle funzioni amministrative a livello comunale**, quale livello di governo più vicino ai cittadini, salvo che l'esercizio di tali funzioni non sia compatibile con le dimensioni dell'ente locale o con le possibilità organizzative dell'ente. In tal caso le stesse dovranno essere attribuite alla **Provincia** o, *ratione materiae*, alla **Città metropolitana**; solo se si tratta di funzioni che non possono essere adeguatamente svolte a livello provinciale potranno intervenire le **Regioni** ed eventualmente lo **Stato.** Per aversi, quindi, **spostamento verso l'alto** della competenza amministrativa deve esservi un "motivo concreto", ossia una **concreta inadeguatezza** del livello inferiore allo svolgimento della funzione di cui si tratta.
La riforma del 2001 ha recepito anche il principio di **sussidiarietà in senso orizzontale**, quale criterio di regolamentazione dei **rapporti tra privati ed enti** che impone a questi ultimi di "ritrarsi" ogni qualvolta il loro intervento non sia necessario per la realizzazione di un determinato obiettivo.
Infatti, ai sensi del co. 4 del novellato art. 118 Cost., *"Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.
Mentre quindi la sussidiarietà verticale mira a realizzare un modello decentrato di amministrazione pubblica, la sussidiarietà orizzontale favorisce la **liberalizzazione delle attività private**, le **privatizzazioni** oltre che la **deregolamentazione amministrativa**.

↘ 2.4. L'autonomia finanziaria.

La riforma costituzionale del 2001 ha apportato profonde innovazioni anche sul piano delle finanze regionali e locali, riconoscendo a tali enti **autonomia di entrata e di spesa**. Ai sensi dell'**art. 119 Cost.**, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni stabiliscono **tributi ed entrate propri** e **partecipano al gettito tributario erariale** riferibile al loro territorio.

Parametri della autonomia finanziaria:

- → Il potere delle Regioni e degli Enti locali di stabilire ***tributi ed entrate propri*** incontra un **limite** nel rispetto della Costituzione e nel **coordinamento con la finanza statale**; coordinamento che, ai sensi dell'art. 117 Cost., è oggetto di **legislazione concorrente**, con la conseguenza che la Regione pone con proprie leggi la disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.
- → La l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 ha introdotto due ulteriori **vincoli** all'autonomia finanziaria degli enti territoriali; invero, il novellato art. **119 Cost.** impone il *rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci* (cfr. **XV.3.1**) e *l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.*
- → Ulteriore limite è posto dall'art. 119, co. 6, Cost., secondo cui il **ricorso all'indebitamento** è consentito **solo per finanziare spese di investimento**, esclusa in ogni caso ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dagli enti territoriali. Anche sul punto è intervenuta la l. cost. n. 1/2012, la quale ha aggiunto due ulteriori condizioni per ricorrere all'indebitamento:

1) la contestuale definizione di **piani di ammortamento**;
2) la necessità che, per il complesso degli enti di ciascuna Regione, sia rispettato l'**equilibrio di bilancio**.

→ Con riferimento alla **compartecipazione degli enti territoriali al gettito erariale dello Stato**, essa è espressione di un **principio di territorialità dell'imposta**, in forza del quale il gettito prelevato da un determinato territorio deve andare a vantaggio, almeno in parte, della comunità che ha provveduto a produrlo.

→ È previsto, poi, un **fondo perequativo**, quale misura di sostegno a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine, quindi, di compensare eventuali squilibri tra le entrate tributarie delle diverse Regioni e dei diversi Enti locali ed evitare che essi possano ripercuotersi nella qualità dei servizi sociali prestati (art. 119, co. 3, Cost.).

→ L'art. 119 Cost. prevede altresì **risorse di carattere straordinario** che lo Stato può erogare alle Regioni e agli altri Enti locali in presenza di situazioni di emergenza economica. **In tal senso va letta anche la recente modifica dell'art. 119 Cost., ad opera della l. cost. 7 novembre 2022 n. 2, laddove, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "*La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità*"**.

L'*autonomia differenziata*

La **L. 26 giugno 2024, n. 86** ha inteso dare concreta attuazione alla previsione dell'art. 116, co. 3, Cost. riguardo alla possibilità di attribuire ulteriori ***forme e condizioni particolari di autonomia*** alle Regioni a Statuto ordinario, quindi prevedendo un elenco di materie o ambiti di materie nelle quali le Regioni possono intervenire, con delega al Governo per la individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Le Regioni Puglia, Toscana, Campania, Sardegna hanno impugnato la legge n. 86 del 2024 dinanzi alla **Corte costituzionale** che è intervenuta con la **sentenza n. 192/2024**, ravvisando parziali e diversi ***profili di illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge***. In sintesi, la Corte costituzionale ha inteso offrire due principali indicazioni di principio e di metodo: a) il bilanciamento tra l'unità e indivisibilità della Repubblica e l'autonomia delle Regioni (ampliata dalla possibilità di differenziazione di cui all'art. 116, co. 3, Cost.) è assicurato dal principio di sussidiarietà che, a sua volta, opera attraverso un giudizio di adeguatezza e pertanto può essere riferito soltanto a *specifiche e ben determinate funzioni e non può riguardare intere materie*; b) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) quale parametro di valutazione per l'allocazione della specifica funzione tra lo Stato e la Regione deve seguire *criteri determinati dalla legge stessa e non può essere delegata a successivi atti normativi del Governo*.

3. Il sistema di governo regionale.

A) Consiglio regionale

Consiglio regionale:

→ Il Consiglio regionale è l'**organo deliberativo-rappresentativo** della Regione ed è eletto dal corpo elettorale regionale.

→ Ai sensi dell'art. 121, co. 2, Cost., esercita le **funzioni legislative** riconosciute alla Regione nonché le altre funzioni a questa conferite dalla Costituzione e dalle leggi statali.

→ Può presentare **proposte di legge alle Camere** in materia di interesse